



Allegato A)

COMUNE DI TRIESTE

Area Risorse Economiche-Finanziarie e di Sviluppo Economico
Appalti di Servizi

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE

ALL RISKS PROPERTY

CIG _____

Decorrenza ore 24.00 del 30.04.2014

Scadenza ore 24.00 del 31.10.2016

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione
Franchigia	la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Danno liquidabile	Danno determinato in base alle condizioni tutte di capitolato, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Contratto	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Scoperto	la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società Compagnia	l'impresa assicuratrice
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ALL RISK	
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio
Fabbricati, anche enti (Beni Immobili)	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "macchinario" e "merce", comprese le fondazioni, impianti TVCC; impianti elettrici per forza motrice ed illuminazione, impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, impianti di energia termica, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idrici ed anti-incendio, impianti fotovoltaici, impianti audio e video; impianti di video-sorveglianza; impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza).</p> <p>la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, all'interno del perimetro di pertinenza, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.</p> <p>Sono compresi nei fabbricati anche eventuali beni in leasing, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte di assicurazione.</p> <p>Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli</p>

	<p>impianti sportivi.</p> <p>Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni; 2. affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili; 3. fissi, infissi e serramenti d'epoca; 4. parquet, moquette, mosaici; 5. abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento. <p>Per fabbricati storici s'intendono quelli soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983</p>
<p>Contenuto, (macchinario, impianti, merci, anche enti o beni, anche meglio indicati come beni mobiliari)</p>	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, per contenuto/macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, ponteggi, utensili, trasmissioni, impianti di sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.</p> <p>Si intendono incluse le macchine e le apparecchiature elettroniche in genere di cui alla seguente definizione, nonché i programmi in licenza d'uso e simili ed accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche.</p> <p>Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, quadri ed oggetti d'arte o di antiquariato, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico e scientifico ed archeologico quali armature, calzature, Bandiere, armi antiche, strumenti dei musicanti, e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze del Contraente, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di clienti e/o fornitori e/o spettatori e quanto altro relativo alla gestione dell'Ente che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di copertura o la cui collocazione sia dubbia o controversa.</p> <p>Il tutto ovunque nell'ambito del rischio.</p> <p>Sono compresi nei macchinari anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte di assicurazione.</p> <p>Sono comprese le merci, intendendosi tali tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, in celle frigorifere e/o di climatizzazione in genere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.</p>
<p>Contenuto (Macchine ed apparecchiature elettroniche),</p>	<p>Anche se di proprietà di terzi, macchine ed apparecchiature a corrente debole per ufficio e/o altre attività amministrative, per attività correlate, per impianti in genere. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo: personal computer ed altri elaboratori di dati con relativi supporti ed accessori, stampanti, fatturatrici,</p>

anche meglio indicati come beni mobiliari	pese e registratori di cassa, fotocopiatrici, impianti telex, telefax e di allarme, scanner, macchine da calcolo, telescriventi, centralini telefonici, impianti TVCC, tabelloni pubblicitari e non, server di applicazioni, apparati di connettività, posti di lavoro grafici avanzati, sistemi speciali, compresi tutti i dispositivi ad essi collegati, come ad esempio sistemi di back – up, gruppi di continuità, plotter, maxi schermi, ecc. computer PC portatili ed enti elettronici portatili quando sono all'interno degli enti assicurati e/o qualora all'interno di autoveicoli di proprietà del comune.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, vaucher, buoni pasto e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Tetto - copertura - solai	<ul style="list-style-type: none"> - Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti coibentazioni soffittature e rivestimenti; • Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Danno consequenziale	Successione di avvenimenti conseguenti ad eventi non esclusi dal contratto, che provochi danni materiali e diretti in genere ad enti assicurati
Danni diretti :	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni indiretti :	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Forma a Primo rischio assoluto	L'assicurazione è prestata senza applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C
Forma a Valore intero	Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati.
Terrorismo e sabotaggio	Per atto di terrorismo si intende un atto criminoso, inclusivo ma non limitativo dell'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa Per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività

Art. 1 – PARTITE/ENTI/BENI E SOMME ASSICURATE – DESCRIZIONE DEL RISCHIO**Art. 1.1 – Partite/Enti/Beni assicurati**

Partita	Descrizione	Somme assicurate Euro
1	Beni immobili non storici	682.803.000,00
2	Beni immobili storici	124.781.000,00
3	Contenuto	34.000.000,00
4	Ricorso terzi	7.500.000,00 a primo rischio assoluto.
5	Spese demolizione e sgombero	1.200.000,00 a primo rischio assoluto

Art. 1.2 – Descrizione del rischio

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, il presente capitolato prevede l'assicurazione di tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e quello mobiliare di cui alle relative partite assicurate sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente anche tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Le specifiche del patrimonio immobiliare, oggetto della presente assicurazione (tipologia, ubicazione, portata..) possono essere visionate consultando gli appositi registri conservati negli uffici comunali, intendendosi comunque assicurati anche quei beni che per errore o dimenticanza non fossero inseriti nei predetti registri.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e/o limitativo, tali beni sono destinati ad uffici comunali e non.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tensostrutture e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto del presente capitolato possono essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Sono altresì inclusi i danni agli enti assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Art. 2 – LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

La Società indennizzerà tutti i danni materiali causati ai beni assicurati entro i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti previsti nelle varie sezioni, fermo restando che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare complessivamente per ogni sinistro, per il complesso di tutte le partite assicurate all'Art. 1.1 e garanzie previste agli Artt. 2.1, 2.2, somma superiore ad

€ 25.000.000,00 garanzie di cui all'art. 2.1 - Incendio

€ 250.000,00 garanzie di cui all'art. 2.2 – Furto

Art. 2.1 - SEZIONE INCENDIO**NON CUMULO TRA FRANCHIGIE E/O SCOPERTI**

Resta inteso che se ad un unico evento si riferiscono due o più franchigie, all'indennizzo/ risarcimento verrà applicata la sola franchigia più elevata . Qualora fossero operanti più scoperti verrà applicato solo quello più elevato che, se concomitante con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

SCHEDA DI COPERTURA		
GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA per sinistro
Ogni danno	€ 25.000.000	Franchigia frontale € 5.000,00 salvo le diverse franchigie e/o scoperti previsti per specifiche garanzie di seguito precisati:
Costi di progettazione e oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità	5% del danno indennizzabile per sinistro con il massimo di € 30.000,00	Nessuna franchigia
Onorari Periti	3% del danno con il massimo di € 50.000,00	Nessuna franchigia
Spese extra	50.000,00	Nessuna franchigia
Ricostruzioni Archivi	100.000,00	Nessuna franchigia
Differenziale storico - artistico	1.000.000,00	Nessuna franchigia
Fenomeno elettrico	100.000,00	Franchigia fissa € 2.500,00
Acqua condotta - ricerca e riparazione guasti	100.000,00	Franchigia fissa € 1.500,00
Acqua piovana	100.000,00	Franchigia frontale
Eventi Atmosferici	70% delle somme assicurate	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Vento Forte	70% delle somme assicurate	Scoperto 20% minimo € 10.000,00
Grandine	€ 100.000,00	Franchigia frontale
Eventi Socio – politici	70% delle somme assicurate	Scoperto 10% minimo € 10.000,00= della singola ubicazione e relativo contenuto
Terrorismo	10.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
Neve, ghiaccio e gelo	100.000,00	Franchigia fissa € 2.500,00
Allagamenti, inondazioni e alluvioni	30% delle somme assicurate con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 25.000,00=

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA per sinistro
Terremoto/Maremoto	30% delle somme assicurate con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 25.000,00=
Crollo e collasso strutturale	€ 500.000,00	Scoperto 10% minimo Franchigia frontale
Monete, biglietti di banca e simili	100.000,00	1.000,00
Imbrattamento muri	50.000,00	Franchigia frontale
Disegni, modelli e simili	25.000,00	1.000,00
Perdita pigioni	50.000,00	Nessuna franchigia
Onorari architetti, ingegneri e consulenti	5% del danno con il massimo di € 100.000,00	Nessuna franchigia
Danni a fabbricati aperti, tensostrutture, capan. press.ecc, ed ai beni in essi contenuti	50.000,00	Franchigia frontale
Enti all'aperto	25.000,00	Franchigia frontale
Rimozione e ricollocamento	50.000,00	Nessuna
Enti presso terzi	25.000,00	2.500,00
Dispersione liquidi	50.000,00	Franchigia frontale
Quadri, arazzi oggetti aventi valore artistico in genere	Max 100.000,00 con il limite di € 10.000,00 per singolo pezzo	Franchigia frontale
Merci contenute in locali climatizzati	Max € 200.000 per sinistro e per anno	Scoperto 5%, con il minimo di € 5.000,00

Art. 2.2 - SEZIONE FURTO

SCHEDA DI COPERTURA		
GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro	FRANCHIGIA / SCOPERTO per sinistro
Ogni danno	100.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.000,00
Valori in cassaforte/armadi /cassetti chiusi a chiave	250.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Valori trasportati all'esterno dei locali (portavalori)	20.000,00	Franchigia fissa € 500,00
Guasti ladri	20.000,00	Franchigia fissa € 1.000,00
Atti vandalici da furto	20.000,00	Franchigia fissa € 1.000,00

Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 3.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C..

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità del contratto così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione del contratto di assicurazione.

Art. 3.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con al presente Capitolato, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dal presente Capitolato.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia in base al presente Capitolato sia da altre assicurazioni, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o email

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art. 3.4 – Tracciabilità dei flussi

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG). Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti

dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 3.5 - Durata del contratto

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24.00 del 30.04.2014 e scadenza alle ore 24.00 del 31.10.2016.

A detta scadenza è facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice di proroga tecnica ritenuta corretta.

Art. 3.6 - Facoltà di recesso

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. La comunicazione dovrà essere inoltrata a mezzo di lettera raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto. Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dalla Compagnia, quest'ultima, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non goduto.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 3.7 - Prova del contratto, modifiche, posta certificata comunicazioni

L'Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere effettuate e provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto in base al presente Capitolato.

Sul contratto e su qualsiasi altro documento che disciplina la copertura assicurativa devono essere indicati i dati della Compagnia.

Qualora il Contraente lo richieda, la Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o la ricezione delle comunicazioni relative alla gestione dei sinistri. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 3.8 - Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

Con cadenza semestrale, la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare

Art. 3.9 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 3.10 - Obblighi di fornire dati sull'andamento dei rischi

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 31/10 e 30/04 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (Excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento
- estremi di controparte e/o assicurato
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente anche per il tramite del Broker di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente e/o del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione del contratto.

Art. 3.11 – Clausola Broker

L'Assicurato dichiara che la gestione del contratto sarà affidata alla Società Aon S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni del presente Capitolato, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 3.12 - Deposito cauzionale definitivo

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato ed il relativo contratto, l'appaltatore deve costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni con fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La cauzione viene restituita dopo la scadenza del contratto, previo accertamento da parte del Comune di Trieste del regolare e definitivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di costituzione con polizza assicurativa, deve essere previsto il rinnovo tacito della stessa finché non sia intervenuto il formale svincolo da parte del Comune di Trieste. Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste può in qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione all'appaltatore; quest'ultimo ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale stesso entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Trieste al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 3.13 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 3.14 - Foro competente

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 3.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 3.16 - Disposizioni finali

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati alle partite/enti assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'art. 4.2 Esclusioni.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di contratto.

Art. 4.2 – Esclusioni

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nelle singole sezioni, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

- a. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamenti, cedimenti, smottamenti, valanghe, slavine e frane;
- c. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.;
- d. dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e degli Amministratori;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.

- e. infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari, sottrazione, perdita, appropriazione indebita, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e i danni derivanti dal tentativo di compiere detti atti;
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità;
- f. perdite di mercato;
- g. danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto successivamente precisato nelle garanzie e condizioni operanti;
- h. inquinamento e/o contaminazione ambientale; nel caso in cui derivi altro danno indennizzabile, a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non esclusa.

Il presente capitolato non copre inoltre i danni di:

- i. deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- j. errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- k. lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari.

- l. normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- m. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" di cui all'art. 7.10 e "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità" di cui all'art. 7.13;
- n. errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori.
- o. tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni previste in capitolato; in quest'ultimo caso si intendono coperti esclusivamente i relativi costi di ricostruzione e rifacimento entro il limite di indennizzo previsto per "Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico e simili enti";
- p. i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
- q. trasporto e/o trasferimento dei Beni al di fuori delle aree recintate sia di pertinenza della contraente, sia private. S'intendono tuttavia compresi i danni ai Beni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico e durante la loro movimentazione all'interno delle predette aree;
- r. reazioni termiche;
- s. guasti accidentali e/o di funzionamento di Macchinari; sono tuttavia compresi i danni causati da o conseguenti a dispersione di liquidi, nonché quelli derivanti da guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi (si veda apposita clausola art. 7.25);
- t. guasti meccanici ed elettrici anche se dovuti ad imperizia, negligenza, errata manovra tranne quanto previsto all'art. 7.2 fenomeno elettrico;
- u. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 50 da esse;
- v. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei Beni;
- w. Terrorismo e Sabotaggio, nonché i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione nucleare, chimica o biologica, fatto salvo quanto precisato al successivo art. 7.21;
- x. i danni di natura estetica.

Tutto quanto sopra (*punti da i usque x*), salvo che i danni non siano provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi del presente capitolato, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 4.3 - Beni e costi esclusi

- a) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- b) veicoli terrestri iscritti al PRA aeromobili, natanti, e loro accessori;
- c) macchinari posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici (salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione);
- d) limitatamente alla sezione furto, si intendono esclusi i beni posti all'aperto;
- e) gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiore a € 10.000,00;
- f) il valore del terreno;
- g) beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
- h) linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori dal perimetro di pertinenza;
- i) i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni.

Art. 4.4 – Automatismo garanzie nuovi Enti e regolazione del Premio.

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti gli Enti che il Contraente/Assicurato, dovesse acquisire a qualsiasi titolo dopo la decorrenza del contratto, sempre che il valore di tali beni non ecceda € 5.000.000,00 per ogni singola acquisizione. Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 (tre) mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza.

Qualora nel decorrere dell'anno assicurativo si dovesse procedere ad inclusioni ed esclusioni, o comunque a variazioni relative a Fabbricati e Contenuto, il Comune di Trieste, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo, deve comunicare alla Società dette variazioni entro 60 giorni dalla scadenza dell'anno assicurativo di riferimento; i relativi ratei di premio, calcolati sulla base delle condizioni tariffarie dell'offerta iniziale, saranno versati dal Comune di Trieste o ad esso rimborsati mediante un'appendice unica di regolazione da emettersi in relazione alla predetta comunicazione ed in base a quelle eventualmente precedenti. L'appendice di regolazione così risultante potrà essere attiva, passiva o nulla e verrà pagata o rimborsata entro 60 giorni dal suo ricevimento da parte dell'ufficio preposto del Comune.

Nel caso di regolazione passiva, la Società rimborserà la quota di premio incassata in eccedenza dedotte le sole imposte previste per legge.

Art. 5 - NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE ALL RISK

Art. 5.1 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5.2 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 5.3 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni ne venga a conoscenza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Cod.Civ..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa entro 30 giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni ne venga a conoscenza fare dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) ferma restando l'applicazione dell'art. 1914 c.c., non alterare lo stato dei luoghi o dei Beni e, comunque conservare le tracce ed i residui del sinistro.;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 5.4 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.5 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.6 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'Art. 5.8 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
- e) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 5.3.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 5.5 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5.7 - Deroga alla proporzionale (applicabili al regime a Valore Intero)

Resta convenuto fra le parti, a parziale deroga dell'Art. 1907 del codice civile, che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quella o quelle partite, prese ciascuna separatamente, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare superato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, aumentato di un importo pari al 20% dello stesso, e quello risultante al momento del sinistro fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 5.8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Il Contraente e la Società convengono che per "Valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

1. per i Fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell'area;
2. per il Contenuto – salvo quanto previsto ai successivi punti II, III e IV: il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali.

e che per "Valore allo stato d'uso" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili,
- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

I) i danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come sopra determinati ai punti 1) e 2). In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;

b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati nel presente contratto.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento d'indennità sarà complessivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Per i danni derivanti dalla "perdita di pigione" e "spese extra", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nel presente capitolato.

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Al "Contenuto" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca, laddove fosse applicabile, è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti, nonché dell'eventuale danno patrimoniale, direttamente causato dal sinistro, derivante dal mancato conseguimento dell'obiettivo di ricerca, nei limiti di quanto previsto per la garanzia "Spese extra".

Quanto sopra non risulta operante per le garanzie Furto.

II) per i danni ai valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere: il loro valore nominale;

III) per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;

IV) per i danni alle Opere d'Arte:

- a) in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
- b) in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 5.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 5.10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 4.2 "Esclusioni".

Art. 6 - CLAUSOLE GENERALI

Art. 6.1 - Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dall'Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.

Art. 6.2 - Buona fede

A parziale deroga delle "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.3 - Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

A parziale deroga dell'Art. 5.10 "Pagamento dell'indennizzo", l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Art. 6.4 - Operazioni peritali

In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 6.5 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - b) Società controllanti, controllate e collegate;
 - c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 6.6 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Detto anticipo non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00 (Euro due milioni) qualunque sia l'ammontare stimato del danno derivante dal sinistro.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

Art. 6.7 - Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'Art. 5.10 "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di copertura singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. 5.10 "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una copertura distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato potrà avvalersi della presente clausola oppure richiedere l'applicazione dell'anticipo indennizzi.

Art. 6.8 - Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale deroga dell'Art. 5.3 "Obblighi in caso di sinistro", si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.

Art. 6.9 - Beni in leasing

Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, macchinari, in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.

Art. 6.10 - Infiammabili

Il Contraente dichiara, anche ai fini del disposto di cui alle "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'impiego e/o l'esistenza di infiammabili all'interno delle ubicazioni assicurate, per un quantitativo necessario al buon andamento dell'attività esercitata.

Art. 7 - GARANZIE E CONDIZIONI OPERANTI

Art. 7.1 - Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione rotture

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di contratto, la Società non pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1.

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1.

Art. 7.2 - Fenomeno elettrico

Relativamente ai danni di **correnti, scariche od altri fenomeni elettrici** indennizzabili a termini di contratto causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati sono esclusi i danni:

- a) causati da usura;
- b) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di copertura.

Art. 7.3 - Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:

- "macchinario" non fisso per destinazione se posto all'aperto;
- Gru, lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine;
- fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
- "merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in capitolato, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata all' Art. 2.

Si precisa inoltre che, per singolo evento, si intende il protrarsi anche per diversi giorni dell'evento stesso.

Art. 7.4 - Vento forte

"Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da vento forte e cose da esso trascinate, considerato quale vento forte, anche quello discontinuo, e che si manifesti ad una velocità superiore o uguale a 80 Km/h, sono esclusi i danni subiti da:

- "macchinario" non fisso per destinazione se posto all'aperto;
- Gru, lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine;
- fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
- "merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in capitolato, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata all' Art. 2.

Si precisa inoltre che, per singolo evento, si intende il protrarsi anche per diversi giorni dell'evento stesso."

Art. 7.5 – Neve, Ghiaccio e gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in capitolato, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

La Società non risarcisce inoltre i danni a Fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle disposizioni di legge e/o normative vigenti al momento della costruzione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1.

Art. 7.6 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni allagamenti, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto. Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Art. 7.7 – Terremoto/maremoto

La Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di Terremoto/Maremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1.;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1.;

Art. 7.8 - Danni a fabbricati aperti e beni in essi contenuti (da eventi atmosferici)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 7.3, la Società indennizza i danni materiali subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, o tettoie, tensostrutture e capannoni pressostatici e beni in essi contenute.

Agli effetti della presente estensione di garanzia.

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato all' Art. 2.1 Scheda di copertura per la garanzia Eventi atmosferici;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all' Art. 2.1 Scheda di copertura per la garanzia Eventi atmosferici.

Art. 7.8 bis - Danni a fabbricati aperti e beni in essi contenuti (da Vento Forte)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 7.4, la Società indennizza i danni materiali subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, o tettoie, tensostrutture e capannoni pressostatici e beni in essi contenute.

Agli effetti della presente estensione di garanzia.

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato all' Art. 2.1 Scheda di copertura per la garanzia Vento Forte;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all' Art. 2.1 Scheda di copertura per la garanzia Vento Forte.

Art. 7.9 - Grandine (su fragili)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 7.3, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato all' Art. 2.1 Scheda di copertura per la Grandine;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all' Art. 2.1 Scheda di copertura per la Grandine.

Art. 7.10 - Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La Società, con il limite di indennizzo previsto a questo titolo, risarcisce:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, bonificare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.

E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 7.11 - Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1.

Art. 7.12 - Monete, biglietti di banca e simili

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1 e fermo il disposto di cui all'Art. 5.9 "Limite massimo dell'indennizzo".

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

Art. 7.13 - Oneri di urbanizzazione / ordinanza di Autorità

In caso di sinistro sono coperti i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1 e fermo il disposto di cui all'Art. 5.9 "Limite massimo dell'indennizzo".

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articoli che precedono, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. 5.9 "Limite massimo di indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

Art. 7.14- Onorari periti

Relativamente alle spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 5.5 in caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono risarcite dalla Società entro il limite previsto nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1, fermo quanto stabilito dall'Art. 5.9 "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 7.15 – Onorari architetti, ingegneri e consulenti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute al Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all'importo indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1.

Art. 7.16 - Disegni, modelli e simili

Relativamente ai danni a:

- disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, la Società indennizza il costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, ivi inclusi i dati memorizzati su supporti informatici, e la loro ricostruzione.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1 e fermo il disposto di cui all'Art. 5.9 "Limite massimo dell'indennizzo".

Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Art. 7.17 - Quadri, dipinti, arazzi, statue tappeti, collezioni

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1 e fermo il disposto di cui all'Art. 5.9 "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 7.18 – Contenuto-Enti presso terzi (macchinario / impianti / merci)

Relativamente a contenuto enti assicurati (macchinario/impianti/merci), si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di capitolato entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1.

Art. 7.19 - Occupazione non militare

Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

Art. 7.20 - Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti all' Art. 2.

Art. 7.21 – Terrorismo e/o sabotaggio organizzato

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo 4.2 la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, entro i limiti indicati nella Scheda di copertura di cui all'art. 2.1.

La Compagnia ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario. Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile indicato in offerta a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Inoltre, qualora sia la Società ad avvalersi della facoltà di recesso, l'Assicurato può richiedere, mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società, lo storno totale del contratto e la Società provvede, entro 30 giorni dalla data dello storno, al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (tasse governative escluse).

Art. 7.22 - Spese extra

La Società, a parziale deroga dell'Art. 4.2 lett. h), in caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1., le spese straordinarie documentate purché ragionevolmente sostenute per il proseguimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Art. 7.23 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di contratto.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 7.24 - Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato indicato nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1., quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Art. 7.25 - Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia.

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato all' Art. 2.1 Scheda di copertura;

in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella medesima scheda di copertura.

Art. 7.26 – Differenziale storico - artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nel presente capitolato.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, dipinti di pareti, soffitti e pavimenti, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, boiserie, soluzioni architettoniche di particolare pregio e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile ed in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all' Art. 2.1 Scheda di copertura.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 7.27 Acqua Piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana.

La Società non risponde:

- a) dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti, salvo quanto previsto agli art. 7.3, 7.4 e 7.5;
- b) dei danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie, salvo quanto previsto per Spese Extra e Perdita Pigioni;
- c) dei danni a cose ed enti posti all'aperto, salvo che non siano a ciò destinati per il loro normale utilizzo;

dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Art. 7.28 - Mancata climatizzazione

La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda di copertura di cui all'art. 2.1., i danni materiali subiti beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
- fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo;

conseguenti:

- a) ad un sinistro indennizzabile a termini di contratto;
- b) all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
 1. nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;
 2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
 3. nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione od a temperatura controllata custoditi nei presidi di cui sopra, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo o della temperatura controllata abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

Art. 8 - SEZIONE FURTO

Art. 8.1 – Oggetto dell'assicurazione

A fronte del pagamento del premio convenuto in relazione alla presente sezione, subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte del contratto e nei limiti ivi stabiliti, la compagnia si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto di beni oggetto delle sezioni di cui al presente capitolato (con esclusione delle macchine e delle apparecchiature elettroniche) accaduto durante il periodo di assicurazione, a condizione che: (1) il furto si sia verificato quando i beni si trovavano nei luoghi di cui all'art. 1.2 – "Descrizione del rischio" - e che (2) l'autore del furto si sia introdotto nei detti luoghi:

- a. mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. si precisa inoltre che **(i)** equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento purché l'assicurato abbia provveduto a denunciare lo smarrimento di chiavi entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il competente ufficio preposto alla denuncia; **(ii)** la relativa garanzia si intenderà operante per le successive 96 (novantasei) ore decorrenti dalle ore 24 del giorno in cui il predetto ufficio ha effettuato la denuncia;
- b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari e/o impiego di strumenti o di doti di particolare agilità;
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia successivamente avvenuta a locali chiusi.

la garanzia assicurativa di cui alla presente sezione si intende estesa:

- a. ai danni causati a beni diversi dai quelli sottratti nella commissione o nel tentativo di commissione del furto;
- b. alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei luoghi indicati nella scheda di copertura anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei detti luoghi;
- c. al caso in cui l'assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone (estorsione);
- d. nei limiti specificati nella scheda di copertura di cui all'art. 2.2., ai danni materiali e diretti ai beni cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, dell'estorsione o della rapina consumati o tentati;
- e. ai danni da furto commesso da dipendenti e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei luoghi dove sono riposti i beni o della sorveglianza dei luoghi stessi; il furto sia

commesso quando non è consentito l'accesso ai luoghi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei luoghi stessi.

La garanzia assicurativa di cui alla presente sezione è prestata a primo rischio assoluto.

Art. 8.2 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. verificatisi in occasione di: incendio, esplosione anche nucleare, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militari, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolte, insurrezioni, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità governativa od altra autorità;
- b. agevolati o commessi dall'assicurato o dal contraente con dolo o colpa grave, ovvero:
 - da persone del fatto delle quali l'assicurato od il contraente deve rispondere, ad eccezione di quanto previsto all'estensione del precedente art. 8.1 – lettera e) e del successivo art. 8.4);
 - da incaricati della sorveglianza dei beni e dei valori stessi o dei locali dove essi si trovano;
- c. causati ai beni da incendio, esplosione o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d. avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratta di abitazioni, incustoditi.
- e. derivanti da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni.

Art. 8.3 – Strumenti di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata subordinatamente alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei luoghi dove i beni si trovano, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o su superfici acquee o da piani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi o di particolari doti di agilità:

- sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica;
- sia chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate sul muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luce, spioncini, feritoie purché impediscano l'introduzione nei locali assicurati.

Qualora il furto venga commesso in luoghi sprovvisti delle misure di protezione/sicurezza di cui sopra, la Compagnia rimborserà all'Assicurato l'85% della somma indennizzabile, restando il rimanente 15% a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farlo assicurare da altri.

Art. 8.4 - Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente e dell'Assicurato

Si precisa che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verificano le seguenti circostanze:

1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 8.5 - Valori e Portavalori

Relativamente ai "Valori", sono indennizzabili i danni:

- 1) di furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate;
- 2) in occasione di:
 - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

E' ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

Art. 8.6 – Guasti/danni ladri

La Società risponde dei guasti o danni cagionati dai ladri alle parti di fabbricato e suo contenuto costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Art. 8.7 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno liquidabile in base alla presente Sezione sarà dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 8.8 – Recupero dei beni rubati

Qualora i beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengano di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Compagnia la somma ricevuta a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato conserverà la proprietà dei beni a condizione che restituisca alla Compagnia la somma da quest'ultima pagata a titolo di indennizzo. Alternativamente l'assicurato avrà facoltà di farli vendere. In quest'ultimo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati: sulla somma così ottenuta sarà ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettueranno i relativi conguagli.

Nel caso in cui i beni rubati siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi e (due) mesi dalla data di denuncia del sinistro, la Compagnia sarà obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni in conseguenza del sinistro.

Art. 8.9 - Riduzione delle somme assicurate/reintegrazione dei limiti di indennizzo/massimali

In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente sezione e i relativi limiti di indennizzo/massimali, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Qualora, a seguito di un sinistro la compagnia esercitasse il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

PROCEDURA SINISTRI

1) Sinistri liquidabili senza intervento peritale

Di comune accordo fra le parti si conviene che taluni sinistri verranno liquidati direttamente dalla Compagnia, senza intervento peritale a patto che sia disponibile una adeguata documentazione probante (foto, fatture, preventivi di spesa dettagliati ecc...).

I sinistri per i quali verrà seguita tale procedura sono i seguenti:

- a. Incendio e rischi accessori qualora l'importo presumibile del danno non superi € 10.000,00
- b. Portavalori qualora l'importo presumibile del danno non superi € 5.000,00
- c. Tentato furto qualora l'importo presumibile del danno non supero € 5.000,00

Gli importi sopra riportati sono da intendersi al lordo delle franchigie contrattuali.

2) Sinistri con intervento peritale – perito dedicato

Per tutti i sinistri che, all'atto della notifica, risulteranno, presumibilmente, superiori agli importi sopra definiti l'incarico verrà affidato a un Fiduciario della Compagnia che verrà scelto di comune accordo fra le parti all'interno della rete fiduciaria della Compagnia.

3) Norma generale

Ove un sinistro inizialmente ritenuto nell'ambito definito al punto 1) dovesse evolvere e venisse riscontrato che l'importo presumibile del danno eccede quanto inizialmente stimato si procederà immediatamente come previsto al punto 2).

4) Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Comune provvederà a notificare la denuncia di sinistro alla Compagnia e contestualmente, ove ricorrano le condizioni di cui al punto 2), invierà la medesima notifica al perito. La Compagnia, in sede preliminare, avrà stabilito con il proprio fiduciario regole operative tali per cui lo stesso sarà autorizzato a considerare la comunicazione pervenuta dal Comune come preavviso di incarico formale e potrà, di conseguenza, dare inizio alle operazioni peritali.

Le segnalazioni di sinistro potranno essere inviate alla Compagnia o a mezzo fax o tramite e-mail.

5) Conduzione delle operazioni peritali e tempistica

Ricevuta la denuncia di sinistro e fatti salvi i casi previsti dal punto 3, il fiduciario della Compagnia deve entro 24 ore prendere contatto con il Comune che si adopererà al fine di consentire al fiduciario un rapido accesso ai luoghi del sinistro.

Le operazioni peritali verranno condotte nel rispetto dei termini e condizioni di contratto e comunque secondo la consuetudine di mercato.

Al termine delle operazioni peritali, ove non sorgano riserve sulla risarcibilità del danno, il fiduciario della compagnia invierà al comune un atto di amichevole liquidazione che dovrà essere restituito firmato e completo i tutti gli allegati richiesti.

Ricevuta tale documentazione la compagnia nei tempi e termini previsti dal contratto assicurativo procederà al pagamento del sinistro a mezzo bonifico bancario comunicando al comune data dell'avvenuto ordine di pagamento.

Il Comune potrà richiedere copia degli elaborati peritali conclusivi, a giudizio della compagnia potranno essere cassate alcune parti dei predetti elaborati.

Ove sul sinistro sussistano delle riserve sulla risarcibilità il fiduciario della compagnia predisporrà un atto di accertamento conservativo con dettagliata esposizione delle riserve. Tale atto sarà inviato al comune che valuterà ed esplicherà le proprie contro riserve e lo restituirà firmato e completo degli allegati richiesti.

Ricevuta la documentazione la Compagnia, entro cinque giorni lavorativi, comunicherà al comune le proprie decisioni fermo restando il diritto dell'assicurato di far valere le proprie richieste in sedi competenti e con le modalità previste dal contratto di assicurazione.

Si precisa che per i sinistri ove l'importo ammesso a risarcimento/indennizzo risulti pari o inferiore a € 100.000,00 la compagnia procederà al pagamento senza emissione di quietanza ritenendo sufficiente e liberatoria la firma dell'atto di amichevole liquidazione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 20/02/2014 13:30:37

IMPRONTA: 60307362E57E234F82A15C0E759416FC36D22241144050DE55624EC821327B29
36D22241144050DE55624EC821327B298975D986F1105D0BEC EE2E42DC94C392
8975D986F1105D0BEC EE2E42DC94C39249B4EB8821A56CE4C6CB806557C23C9F
49B4EB8821A56CE4C6CB806557C23C9F6E0A6ACF28584C57DC6EED4DFE24A80B